



# Bollettino Ufficiale

## Regione Abruzzo

SPECIALE N. 72 - 3 MAGGIO 2024

DETERMINAZIONI DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE - DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

### Determinazioni

#### **Determina DPC025/103 del 20.03.2024**

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "San Todaro" nel Comune di CAMPLI (TE). Ditta richiedente DI SABATINO FRATELLI S.r.l. Autorizzazione apertura e coltivazione cava

#### **Determina DPC025/115 del 04.04.2024**

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 45- Società Agricola PT Solar S.r.l.. Decadenza autorizzazione unica n. 45 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, rilasciata con Determinazione Dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE).

#### **Determina DPC025/120 del 08.04.2024**

A.R.E. n. 040. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AUT\_2384136. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Delega funzioni espropriative al comune di Avezzano ex art. 52-sexies D.P.R. 327/2001 e art. 5, c. 2, lett. a-bis) della L.R. 7/2010.

#### **Determina DPC025/121 del 08.04.2024**

L.R. 54/1983 e s.m.i. Cava di ghiaia in Località "Case Novere" del Comune di Sant' Egidio alla Vibrata (TE). Ditta esercente: BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO S.R.L. Conclusione dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale

#### **Determina DPC025/125 del 10.04.2024**

L.R. n. 54 del 26/07/1983 s.m.i. e DGR 479/2010 Progetto di Ripristino Ambientale della cava in Località "Campo" nel Comune di Pacentro (AQ) autorizzata con Determinazione comunale prot.n. 7606 del 17/09/2021. Ditta richiedente: Maia Scavi S.n.c. APPROVAZIONE PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE

#### **Determina DPC025/126 del 10.04.2024**

L.R. 54/1983 s.m.i. Recupero ambientale dell'area di cava "ex-Teges" sita in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila, autorizzata con D.P.G.R n.892 del 03/07/1986 e successive proroghe fino al 07/06/2006. Richiedente: Ditta ITALRECUPERI S.r.l. APPROVAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE



REGIONE  
ABRUZZO**DIPARTIMENTO** TERRITORIO - AMBIENTE**SERVIZIO** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO** RISORSE ESTRATTIVE

**OGGETTO:** L.R. 54/1983 s.m.i. Cava di ghiaia in Località "San Todaro" nel Comune di CAMPLI (TE). Ditta richiedente DI SABATINO FRATELLI S.r.l.  
**Autorizzazione apertura e coltivazione cava**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTA** la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo;

**VISTI**, inoltre:

- il R.D. 29/07/1927, n. 1443 sulla disciplina per la ricerca e la coltivazione delle miniere;
- il D.P.R. 09/04/1959, n. 128 sulle Norme di polizia delle miniere e delle cave;
- il D.Lgs 25/11/1996, n. 624 sulla Sicurezza e Salute dei lavoratori nelle industrie estrattive;
- il Disciplinare vigente relativo alle norme e prescrizioni sulla coltivazione della cave approvato con D.G.R. n.204 del 23.01.1985;
- le "Linee guida per migliorare ed uniformare le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di cava" approvate con D.G.R n 24 del 26/01/2016;

**PREMESSO** che:

- con istanza acquisita in data 11/05/2010 al prot. n. 7184/AE, trasmessa della Ditta Di Sabatino Fratelli S.r.l. - P.IVA 00060150679, con sede legale in Penna S. Andrea (TE), [in seguito: "Ditta"] il legale rappresentante della Ditta ha richiesto l'autorizzazione alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località "San Todaro" del Comune di Campi (TE), distinta in Catasto al foglio di mappa n. 50 particelle n. 59, 151, 221, 224 e 316;
- con il Giudizio n. 1445 del 11/02/2010, il Comitato Regionale di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale aveva espresso parere favorevole all'esclusione dalla procedura V.I.A. del progetto di apertura della suddetta cava;
- dopo la conclusione dell'iter istruttorio, in data 28/09/2010 è stata indetta la Conferenza di Servizi ai sensi della L. 241/90 s.m.i.;
- il Verbale con cui si conclude favorevolmente la richiamata Conferenza di Servizi alle condizioni riportate, è stato trasmesso ai Soggetti partecipanti con Prot. n. 12768/AE in data 12/10/2010;

**RICHIAMATA** l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune di Campi (TE) con nota Prot. 20662 del 16/11/2022 ai sensi dell'art. 146 D.lgs. 42/2004, con cui veniva prescritto il totale ritombamento dell'area di cava ad ultimazione delle attività di coltivazione;

VISTO il successivo Giudizio n. 3978 del 27/07/2023 con il quale il Comitato Regionale di Coordinamento per la Valutazione di Impatto Ambientale si è espresso favorevolmente alla modifica progettuale di cui alla richiamata prescrizione contenuta nell'Autorizzazione Paesaggistica, secondo quanto disposto ai commi 9 e 9 bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che, ai sensi dell'art.13bis della L.R. n. 54/1983 in data 29/01/2024 è avvenuta la stipula della Convenzione tra la Ditta e l'Amministrazione Comunale di Campi (TE), acquisita agli atti regionali in data 30/01/2024 al prot. n. 38097/24;
- della polizza fideiussoria n. 2399348, sottoscritta in data 07/12/2023 tra la Ditta e la Compagnia di Assicurazione COFACE Compagnie Francaise D'Assurance, per un importo di Euro 150.000,00, a garanzia del rilascio dell'autorizzazione per la coltivazione e per il ripristino ambientale della cava;
- della nota prot. 27282 del 27/04/2021 con cui la Prefettura di Teramo ha provveduto a rinnovare l'iscrizione della Ditta nella "White List" di cui alla L. 190/2012 e la successiva comunicazione di interesse a permanere nell'elenco presentata il 29/12/2023 dalla Ditta medesima;
- della nota trasmessa dalla Ditta il 6/02/2024 e acquisita agli atti regionali in data 7/02/2024 con Prot. n. 49414, con la quale il legale rappresentante comunica di utilizzare, per il ripristino ambientale, esclusivamente materiali secondo il D.P.R. 120/2017 e di conservare la relativa certificazione per tutta la durata dell'autorizzazione;

ATTESO che ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i. il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava risulta di competenza della Giunta Regionale, in quanto la trasformazione industriale del materiale estratto avverrà in un sito differente dal giacimento e precisamente nell'impianto della medesima Ditta sito nel Comune di Penna S. Andrea (TE);

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto

## D E T E R M I N A

**Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:**

- A.** di autorizzare la Ditta Di Sabatino Fratelli S.r.l. - P.IVA 00060150679, con sede legale in Penna S. Andrea (TE), alla coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località "San Todaro" del Comune di Campi (TE), individuata in Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 50, Particelle n. 59, 151, 221, 224 e 316, secondo gli elaborati presentati in sede di istanza e approvati in Conferenza di Servizi, con relativi atti integrativi, prescrizioni e alle seguenti norme e condizioni da rispettare ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 22 della L.R. n. 54/1983 s.m.i.:

### Art. 1

La durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 6 (sei) dalla data di notifica del presente provvedimento, con una volumetria massima di materiale estraibile pari a 51.040 mc per l'intera durata dell'attività (quantità annua estraibile pari a 8.506 mc).

Il mancato ripristino ambientale della cava è garantito con la Polizza fideiussoria n. 2399348, sottoscritta in data 07/12/2023 tra la Ditta e la Compagnia di Assicurazione COFACE Compagnie Francaise D'Assurance, per un importo di Euro 150.000,00;

## Art. 2

### Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà:

- Fornire copia dell'autorizzazione all'espianto degli ulivi presenti sul sito da parte del Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Teramo della Giunta Regionale, richiesta a cura dei proprietari delle Particelle catastali interessate;
- Fornire copia dell'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'Art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i., secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 "Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]", allegando la prevista "relazione tecnica" descrittiva;
- Perimetrare l'area sottoposta ad attività estrattiva con una recinzione stabile provvista di avvisi e di un'ideale chiusura delle vie di accesso, collocando ai vertici dell'area di cava, termini lapidei ben infissi e visibili sul terreno;
- Installare idonea cartellonistica di avvertimento, comprendente altresì l'indicazione di tutti i riferimenti autorizzativi e di conduzione della cava stessa;
- Trasmettere al Servizio regionale e al Comune la denuncia di esercizio almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata dal D.S.S. completato in ogni sua parte e firmato digitalmente dagli interessati, secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 624/1996 e dal D.Lgs 81/2008 s.m.i. L'inizio dei lavori dovrà coincidere con la "messa in esercizio" delle emissioni in atmosfera.

### Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- Condurre i lavori in conformità agli elaborati progettuali approvati e al cronoprogramma di coltivazione allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità, acquisendo, altresì, l'autorizzazione da parte dell'Ente gestore della strada di accesso alla cava;
- Verificare a proprie spese il rispetto del su citato cronoprogramma. Le date di verifica devono essere comunicate al Comune ed alla Regione con almeno 15 giorni di preavviso e le risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore ed essere altresì trasmesse agli stessi Enti;

### Al termine dei lavori di coltivazione e circa le modalità del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- Rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, nonché le previste tempistiche, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
- Utilizzare il terreno di scotico unicamente per il recupero ambientale dell'area che dovrà avvenire contestualmente all'avanzamento dei lavori;
- Rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo;
- Utilizzare per il ripristino materiali che abbiano caratteristiche, qualità, livelli di permeabilità tali da non compromettere la futura coltivazione agricola;
- Garantire che la provenienza e le caratteristiche del materiale utilizzato per il ripristino siano documentabili secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 120/2017, conservando la relativa certificazione (P.d.U., D.d.T., analisi) fino alla conclusione delle attività di recupero;
- Verificare che l'area di cava sia recuperata ai fini agricoli, rispettando la sagomatura finale del terreno simile a quella attuale, priva di bruschi cambi di pendenza.

## Art. 3

Il regolare completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà verificato in sede di chiusura dei lavori e collaudo finale. La corretta esecuzione degli interventi di ripristino ambientale saranno oggetto di una specifica Perizia asseverata a firma di Tecnico professionista, controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori e sarà oggetto di uno sopralluogo al quale

saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, i rappresentanti del Comune, i rappresentanti dell'Ufficio Regionale Risorse Estrattive.

#### **Art. 4**

Lo svincolo della polizza fideiussoria di cui all'Art.1, avverrà solo a seguito dell'accertamento finale e della verifica del ripristino ambientale, come indicato nell'art.3), secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio potrà avviare il procedimento di escussione della Polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

#### **Art. 5**

Nel rispetto dell'Art. 4 ("Esercizio della vigilanza") del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per le verificazioni in situ nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria che si renderanno necessarie e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite.

#### **Art. 6**

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

#### **B. di disporre:**

- La pubblicazione del presente Provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo,
- La trasmissione via PEC del presente provvedimento:
  - alla Ditta interessata Di Sabatino Fratelli S.r.l.;
  - al Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;
  - all'Amministrazione Comunale di Campi (TE);

#### **C. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso nei termini e nei modi di Legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).**

L'Estensore  
Giuseppe Ciuca  
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Giovanni Cantone  
F.to elettronicamente

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Dario CIAMPONI



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

## AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 387/2003 n. 45

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** Società Agricola PT Solar S.r.l.. Decadenza autorizzazione unica n. 45 ex art. 12 D.Lgs. 387/2003, rilasciata con Determinazione Dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009, per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE).

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti dirigenziali:

- Determinazione Dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009 con la quale è stata rilasciata in favore di PT Solar S.r.l. l'autorizzazione unica n. 45 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6,5 MWp ubicato nel Comune di Civitella del Tronto (TE);
- Determinazione Dirigenziale DPC025/444 del 20/12/2018 di proroga di 12 (dodici) mesi dalla data del citato provvedimento (quindi fino al 20/12/2019) del termine previsto per l'ultimazione dei lavori di costruzione e messa in esercizio dell'impianto;
- Determinazione Dirigenziale DPC025/463 del 17/12/2019 con cui si dispone ulteriore proroga per il termine previsto per l'ultimazione dei lavori di costruzione e messa in esercizio dell'impianto fino al 20/08/2020;
- Determinazione Dirigenziale DPC025/101 del 16/04/2020, con la quale, in conseguenza dell'emergenza COVID-19, si dispone di prorogare il termine previsto per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 90 giorni rispetto al precedente (20/08/2020) con nuovo termine quindi posticipato al 18/11/2020;

**PRESO ATTO** della comunicazione di PT Solar S.r.l. del 10/11/2020, acquisita agli atti con prot. n. 0337741/20 dell'11/11/2020, con la quale la società dichiara di volersi avvalere della proroga di 3 anni per l'ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 10, comma 4 del D.Lgs. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazione con legge 120 del 11/09/2020 determinando un nuovo termine al



18/11/2023, e contestualmente richiede un aumento di potenza a 9.804.50 kWp attraverso l'utilizzo di pannelli da 575 Wp e riduzione del numero di pannelli previsti inizialmente;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale DPC025/328 del 10/12/2020 di presa d'atto della variante non sostanziale nei termini sopra enunciati (aumento di potenza a 9.804,50 kWp attraverso l'utilizzo di pannelli da 575 Wp con n. 17.052 moduli e con diminuzione dell'area di impianto);

**PRESO ATTO** della richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori di 24 mesi trasmessa da PT Solar S.r.l. in data 17/11/2023, agli atti con prot. n. 0469649/23 del 20/11/2023;

**RICHIAMATE** le seguenti comunicazioni:

- nota di questo Servizio prot. n. 0475511/23 del 23/11/2023 con la quale si richiede a PT Solar S.r.l. di attestare la veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa la titolarità dei terreni e la convenzione autorizzativa attiva nei confronti di Enel per l'immissione di energia in rete nonché di produrre relazione e cronoprogramma “dal quale emerga che l'impianto sarà completato entro i prossimi sei mesi, termine oltre il quale, tenuto conto della data di rilascio della A.U., l'autorizzazione sarà considerata decaduta”;
- riscontro PT Solar dell'1/12/2023, agli atti di questa amministrazione con prot. n. 0489236/23 del 4/12/2023, a firma del rappresentante legale, con cui viene trasmessa la documentazione richiesta;
- nota di questo Servizio prot. n. 0031979/24 del 25/1/2024 in cui si prende atto della completezza dei documenti trasmessi da PT Solar in allegato alla comunicazione sopra richiamata e si concede la proroga del termine di ultimazione dei lavori di sei mesi “*a far data dalla ricezione della presente*” e “*fermi restando gli esiti sulle verifiche che potranno essere svolte in merito alla titolarità dei terreni coinvolti dal progetto in forza del diritto di superficie e, più in generale, in relazione alla veridicità delle dichiarazioni rese*”;
- nota di questo Servizio prot. n. 0068861/24 del 20/2/2024 in cui si evidenzia che all'esito delle verifiche sulla titolarità dei terreni coinvolti dal progetto in forza del diritto di superficie, risulta che il proponente non dispone di titolo sui terreni del comune di Civitella del Tronto distinti al foglio catastale n. 22, particelle 52 e 68, in quanto “*per entrambi i terreni sopra indicati risulta agli atti autorizzazione a PT Solar concessa in data 7 maggio 2009 da Tiburzi Pierpaolo, in qualità di procuratore generale di Polidori Veronica Marion, titolare di diritto di proprietà per 8/18 su ciascuno dei due terreni. Di contro, non risultano agli atti autorizzazioni o assensi concessi, in via diretta o tramite procura, da Polidori Laya Anne, titolare di diritto di proprietà per 5/18 su ciascuno dei due terreni e Polidori Marcelo Milo, titolare di diritto di proprietà per 5/18 su ciascuno dei due terreni.*” e si richiede di presentare documentazione idonea ad attestare il possesso del titolo prescritto entro il termine perentorio di dieci giorni preavvisando che “*in assenza di riscontro entro il termine indicato, questo Servizio non procederà alla formalizzazione della proroga del termine di ultimazione dei lavori, anticipata con la richiamata nota prot. n. 0031979/24 del 25/01/2024, per la durata di sei mesi a far data dalla ricezione della medesima*”.
- nota di PT Solar S.r.l. del 29/02/2024, acquisita agli atti con prot. n. 0089887/24 del 29/02/2024, con la quale comunicazione il proponente trasmette documentazione attestante il possesso del titolo sui terreni coinvolti e il cui contenuto riporta testualmente “*Infatti le due comunicazioni, di febbraio 2009 e di maggio 2009 andrebbero lette in combinato disposto, essendo la comunicazione del 7 maggio 2009 integrativa per le particelle ivi richiamate, della comunicazione di febbraio che per un mero refuso non riportava le particelle: al foglio catastale n. 22, particella 52 e al foglio catastale n. 22, particella 68*”;



**CONSIDERATO** che la nota del 29/02/2024, peraltro priva di allegati, non firmata e pertanto priva di valore legale e inidonea a fornire qualsivoglia attestazione, quand'anche fosse trasmessa in una forma atta a conferire valore legale a quanto sopra riportato, comunque non attesta in alcun modo il possesso del titolo sui terreni del comune di Civitella del Tronto distinti al foglio catastale n. 22, particelle 52 e 68, anzi conferma l'evidenza agli atti ovvero che PT Solar non dispone di titolo sui richiamati terreni a causa della mancanza di autorizzazione da parte di tutti i proprietari;

**RICHIAMATA** la nota prot. n. 0103407/24 del 08/03/2024, con la quale a PT Solar S.r.l. è stato comunicato formale preavviso di rigetto dell'istanza di proroga del termine per ultimazione lavori trasmessa in data 17/11/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-bis Legge 241/90, per la seguente motivazione: *“il proponente non dispone di titolo sui terreni del comune di Civitella del Tronto distinti al foglio catastale n. 22, particelle 52 e 68, in quanto non risultano autorizzazioni o assensi concessi, in via diretta o tramite procura, da Polidori Laya Anne, titolare di diritto di proprietà per 5/18 su ciascuno dei due terreni e Polidori Marcelo Milo, titolare di diritto di proprietà per 5/18 su ciascuno dei due terreni”* ed è stato assegnato un termine perentorio di dieci giorni per presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti;

**PRESO ATTO** della nota del proponente del 15/03/2024, acquisita agli atti con prot. n. 0116619/24 del 18/03/2024, a riscontro del suddetto preavviso, nella quale non vengono aggiunti ulteriori elementi o documenti rispetto a quelli già agli atti e valutati da questo Servizio;

**CONSIDERATO**, inoltre, che il comma 4 bis, art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dispone che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto (previsione contenuta anche nel D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, parte III, par. 13.1 lettera c);

**RITENUTO** che la richiesta di concessione di proroga deve avere tra i presupposti la completezza della documentazione prevista per il rilascio del titolo in questione ulteriore;

**DATO ATTO**, per quanto sopra espresso che l'indisponibilità del titolo previsto dal D.Lgs. 387/2003 art. 12, c. 4-bis e dal D.M. MISE 10 settembre 2010, parte III, par. 13.1 lettera c) sui terreni del comune di Civitella del Tronto distinti al foglio catastale n. 22, particelle 52 e 68, rappresenti un motivo ostativo per la concessione della ulteriore ed eccezionale proroga;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

**VISTA** la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.



## DETERMINA

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

1. di negare la proroga del termine per la conclusione dei lavori stabilito all'art. 7 dell'autorizzazione unica n. 45 ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003 rilasciato in favore di PT Solar S.r.l. con determinazione dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009, per mancanza del presupposto della disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse;
2. di stabilire, di conseguenza, che l'autorizzazione unica n. 45 di cui alla determinazione dirigenziale DA13/112 del 16/09/2009 è decaduta per spirare del termine ultimo di conclusione dei lavori.

La presente determinazione viene trasmessa a PT Solar S.r.l., al Sindaco del comune di Civitella del Tronto e all'ARTA Abruzzo, Distretto Provinciale di Teramo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio

DOTT. DARIO CIAMPONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC  
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025  
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**DIPARTIMENTO:** TERRITORIO E AMBIENTE

**SERVIZIO:** POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

**UFFICIO:** ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

**OGGETTO:** A.R.E. n. 040. E-DISTRIBUZIONE S.p.A.. AUT\_2384136. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici ex artt. 3, 5, 6 e 10 L.R. 83/88 e s.m.i.. Delega funzioni espropriative al comune di Avezzano ex art. 52-sexies D.P.R. 327/2001 e art. 5, c. 2, lett. a-bis) della L.R. 7/2010.

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATA** la determinazione DPC025/190 del 15/06/2023 del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio con cui è stata rilasciata l'autorizzazione regionale elettrodotti (A.R.E.) n. 040 ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 settembre 1988 n. 83 in favore di E-Distribuzione S.p.A. per la costruzione e l'esercizio di linea a 20 kV denominata "Via Nuova" nei comuni di Avezzano e Celano necessari per consentire la connessione dell'impianto di cogenerazione della società ACIAM S.p.A. ubicato nel comune di Aielli;

**DATO ATTO** che a conclusione del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, con la richiamata DPC025/190 del 15/06/2023 si è acclarata la pubblica utilità, l'indifferibilità e l'urgenza dell'intervento, potendo rinviare a successivo atto l'individuazione del soggetto competente ai fini espropriativi anche tramite delega delle funzioni;

**ACQUISITA** la nota del titolare dell'A.R.E. n. 040 prot. E-DIS-08/03/2024-0275120, agli atti con prot. n. 0105665/24 del 11/03/2023, che richiede di indicare l'ente al quale sono conferite le funzioni espropriative;

**CONSIDERATO** che la potestà di delega di funzioni espropriative, nel caso di infrastrutture energetiche lineari, è disciplinata dall'art. 52-sexies del D.P.R. 327/2001 e dall' art. 5 della L.R. 7/2010 "Conferimento di funzioni espropriative della Regione" il cui comma 2, nella forma vigente, stabilisce:

*"2. La potestà di delega agli Enti Locali, prevista dal comma 1, si esercita:*

*a) nei confronti di un Comune, quando le opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale;*

*a-bis) nei confronti del Comune in cui ricadono prevalentemente le opere da realizzare, nel caso di interventi che interessano i territori di più Comuni limitrofi;*

*a-ter) nei confronti del Comune in cui si realizza l'impianto di produzione o utilizzazione principale, nel caso di impianti di produzione energetica da fonti*



*rinnovabili, o di coltivazione acque minerali naturali di sorgente e termali, nonché di coltivazione mineraria; ...”*

**DATO ATTO** che l’infrastruttura energetica lineare autorizzata con il richiamato provvedimento DPC025/190 del 15/06/2023 ricade prevalentemente nel territorio del comune di Avezzano e che pertanto, in relazione alle previsioni dell’art. 5, c. 2 della L.R. 7/2010 nella formulazione vigente, si configura la fattispecie prevista dalla lettera a-bis);

**RITENUTO**, in ragione di quanto rappresentato, essere presenti le condizioni per conferire la delega di funzioni espropriative al Comune di Avezzano, avvalendosi della potestà prevista dal combinato disposto del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 7/2010;

**VISTA** la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

#### DETERMINA

1. le premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di avvalersi, ai fini della realizzazione dell’infrastruttura energetica lineare autorizzata con il provvedimento DPC025/190 del 15/06/2023 (A.R.E. n. 040) rilasciato in favore di E-Distribuzione S.p.A., della potestà di delega delle funzioni espropriative prevista dal D.P.R. 327/2001 e dalla L.R. 7/2010;
3. di delegare, in base all’art. 5, c. 2, lettera a-bis) della L.R. 7/2010 e s.m.i., le funzioni espropriative al Comune di Avezzano, che pertanto svolgerà tutte le funzioni connesse alla presente delega e assumerà tutti i provvedimenti necessari;
4. di precisare che tutte le condizioni, prescrizioni e obblighi indicati nella A.R.E. n. 040 si intendono confermati;
5. di notificare il presente provvedimento alla società E-Distribuzione S.p.A. e al Comune di Avezzano;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT.

L’estensore  
ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Responsabile dell’Ufficio  
ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.L. 39/93)

Il Dirigente del Servizio  
DOTT. DARIO CIAMPONI  
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005

REGIONE  
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE****SERVIZIO DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**OGGETTO: L.R. 54/1983 e s.m.i.** Cava di ghiaia in Località "Case Novere" del Comune di Sant' Egidio alla Vibrata (TE).

Ditta esercente: BELLUCCI INERTI CALCESTRUZZO S.R.L.

**Conclusioni dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che la Ditta Bellucci Inerti Calcestruzzo S.r.l. [in seguito: "Ditta"] - P.IVA 00059010678, con sede legale in Civitella del Tronto (TE), in Località Piano D'Ischia, è titolare delle seguenti Autorizzazioni ai lavori di coltivazione della cava di ghiaia richiamata in oggetto individuata al Catasto del Comune di Sant' Egidio alla Vibrata (TE) al Foglio mappale n.6, Particelle nn.229-230-231-232-249-251-284-285-286-359:

- n.DI3/67 del 30/08/2005 di apertura e successivo provvedimento n.DI3/69 del 31/08/2006,
- n.DI8/51 del 16/07/2010 di variante in corso d'opera e proroga per la chiusura dei lavori (scadenza fissata al 20/10/2015),
- n.DI8/26 del 29/05/2015 di ultima proroga (scadenza fissata al 20/10/2020);

**VISTA** l'istanza di chiusura della cava in oggetto, trasmessa in data 07/12/2023 dalla Ditta, acquisita agli atti regionali con prot.n.496280/23, corredata da:

- dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 dal Direttore dei Lavori sulla regolarità delle opere di coltivazione e ripristino ambientale eseguite in conformità al progetto approvato;
- documentazione fotografica con planimetria dei punti di ripresa;
- elaborato planimetrico e sezioni dello stato finale dei luoghi;
- Relazione asseverata ai sensi del DPR 445/2000 dal Direttore dei Lavori sulla natura dei materiali utilizzati per il ripristino, la loro provenienza e conformità col progetto approvato;

**RICHIAMATI:**

- il verbale n.2/2009 del 13/02/2009 con cui il Corpo Forestale dello Stato contestava alla Ditta un illecito amministrativo, riscontrando nello specifico il mancato rispetto della fascia di 20 ml dalla strada comunale denominata "Vecchio Tratturo" e, contestualmente, poneva le prescrizioni finalizzate ad eliminare le irregolarità accertate nell'area di cava autorizzata con DI3/67 del 30/08/2005;
- gli elaborati tecnici trasmessi dalla Ditta in data 18/03/2009, acquisiti agli atti regionali al prot.n.4535 del 20/03/2009, inerenti i lavori di risanamento ambientale della porzione di cava interessata dalle irregolarità rilevate,

regolarmente eseguiti a valle di apposita autorizzazione degli Enti ed ultimati in data 25/08/2009;

- il sopralluogo eseguito in data 18/09/2009 congiuntamente con il Corpo Forestale dello Stato durante il quale è stato dato atto della sostanziale rispondenza dello stato dei luoghi con gli elaborati progettuali redatti, previa deroga ad accettare la distanza di 17 ml a causa dell'impossibilità a ricostruire la distanza di 20 ml dalla strada comunale "Vecchio Tratturo";
- la Determina di Autorizzazione DI8/51 del 16/07/2010 con cui è stata accolta la variante in corso d'opera al progetto originario proposta dalla Ditta al fine di autorizzare l'arretramento di 15 ml del margine nord della cava per un totale di 20 ml di distacco dalla strada comunale con successiva modifica delle pendenze e una diversa posizione planimetria ed altimetrica della strada di accesso all'area di cava;

**VISTO** il verbale del 20/02/2024, registrato con reg. prog.n.2257/24, relativo alla visita ispettiva di collaudo condotta presso il sito di cava dai tecnici dello scrivente Ufficio Risorse Estrattive, congiuntamente alla Ditta esercente, al Direttore lavori, e al Tecnico Comunale, precedentemente convocata con nota regionale prot.n.49686 del 07/02/2024;

**PRESO ATTO** che nel corso della suddetta visita ispettiva si è proceduto a verificare la rispondenza dello stato dei luoghi al progetto di risanamento ambientale approvato con DI8/51 del 16/07/2010 di variante in corso d'opera al progetto di cui alla precedente Determinazione DI3/67 del 30/08/2005, e che nello specifico, si è constatato che i volumi di terra movimentati secondo quanto dichiarato in entrambi i progetti sono rimasti gli stessi, mentre la distribuzione finale è avvenuta in maniera differente in quanto sono state riscalzate le scarpate a monte e ridotte le quote della scarpata di rilascio verso valle, al solo scopo di ottemperare alla prescrizione finalizzata ad eliminare le irregolarità accertate nell'area di cava dal Corpo Forestale dello Stato inerente il rispetto della fascia dei 20 ml dalla strada comunale "Vecchio Tratturo";

**RICHIAMATA** la polizza fideiussoria n.350004075 emessa il 03/08/2015 dalla Compagnia di Assicurazione Generali S.p.A., con sede legale in via Marocchese 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV), sottoscritta dalla Ditta istante a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni per procedere alla chiusura definitiva della cava in oggetto e allo svincolo della relativa polizza fideiussoria;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

### **DETERMINA**

**per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:**

- 1) di prendere atto della conclusione dell'attività estrattiva e di ripristino ambientale** della cava di ghiaia sita in Località "Case Novere" del Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE),

individuata in Catasto al Foglio di mappa n.6, Particelle nn.229-230-231-232-249-251-284-285-286-359, avendo verificato la regolarità del ripristino ambientale eseguito dalla Ditta Bellucci Inerti Calcestruzzo S.r.l. - P.IVA 00059010678, con sede legale in Località Piano D'Ischia Civitella del Tronto (TE);

- 2) **di liberare**, conseguentemente, la Ditta istante Bellucci Inerti Calcestruzzo S.r.l. dagli obblighi a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale dell'area della suddetta cava, imposti con la polizza fideiussoria n. 350004075 emessa il 03/08/2015 dalla Compagnia di Assicurazione GENERALI S.p.A., con sede legale in via Marocchese 14 31021 Mogliano Veneto (TV);
- 3) **di pubblicare**, il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento nei modi consentiti dalla legge alla Ditta istante nonché, al Comune di Sant' Egidio alla Vibrata (TE) e al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
- 5) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n. 1199/1971).

L' Estensore  
Arch. Nicolangelo Zizzi

(Firme autografe sost. a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio  
Dott. Giovanni Cantone

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Dott. Dario CIAMPONI

**DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE****SERVIZIO DPC025 -POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO****UFFICIO RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO****Oggetto:** L.R. n. 54 del 26/07/1983 s.m.i. e DGR 479/2010

Progetto di Ripristino Ambientale della cava in Località "Campo" nel Comune di Pacentro (AQ) autorizzata con Determinazione comunale prot.n. 7606 del 17/09/2021.

Ditta richiedente: Maia Scavi S.n.c.

**APPROVAZIONE PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE****IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO****VISTE:**

- la Legge Regionale 26/07/1983 n.54 e s.m.i. "*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Abruzzo*";
- la D.G.R. 479 del 14/06/2010, con particolare riferimento all'art.3.2, il quale stabilisce che "*le condizioni per l'ammissione alla procedura semplificata di iscrizione, ai sensi dell'art.5 del D.M. 5.02.98 sono che il recupero sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'Autorità Competente [...]*";

**PREMESSO che:**

- con Determinazione comunale prot.n.0007606 del 17/09/2021, la Ditta MAIA SCAVI Snc, con sede legale in Località Fonte San Giovanni nel Comune di Pacentro (AQ) – P.IVA 00219640661, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di coltivazione della cava sita in Località "Campo" nel Comune di Pacentro (AQ), distinta catastalmente al Foglio di mappa n.24 particelle nn.159-160-162-163-164-165-166-174-175-176-177-178-179-245-246-258-340-341-342-343;
- il progetto approvato prevede che nella fase di ripristino "*il sito di cava deve essere completamente ritombato ed a tal fine i materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente, prevedendo comunque il ripristino di tutto il terreno vegetale preesistente per uno spessore di 50 cm*";

**RICHIAMATO** il Giudizio n.2504 del 09/04/2015 con cui il CCR-VIA aveva espresso parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. prescrivendo che "il sito di cava deve essere completamente ritombato ed a tal fine i materiali dovranno essere conformi alla normativa vigente, prevedendo comunque il ripristino di tutto il terreno vegetale preesistente per uno spessore di 50 cm", altresì riportando che "per il ripristino ambientale saranno utilizzati terreni naturali e vegetali, materie prime seconde conformi alle caratteristiche elencate nell'Allegato C4 della Circolare M.A. n.5205 del 15/07/2005 nonché i materiali consentiti dalla DGR 479/2010";

**PRESO ATTO** della nota prot.n.0030552 del 19/12/2023 con cui il Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo della Provincia dell'Aquila, ha comunicato l'irricevibilità della domanda di inizio attività di

recupero ambientale R10 presentata dalla Ditta per il tramite del SUAP di competenza (rif.to nota prot.n.87742 del 14/12/2023), a causa della carenza del relativo progetto di ripristino di cui alla DGR 479 del 14/06/2010, con conseguente archiviazione della stessa;

**VISTA** la nota del 10/01/2024, acquisita agli atti regionali con prot. n.12963/24 del 12/01/2024, con la quale la Ditta MAIA SCAVI Snc ha richiesto l'approvazione del progetto di ripristino ambientale ai sensi della DGR n. 479 del 14/06/2010, trasmettendo apposito "Progetto di recupero ambientale R10 per rifiuti non pericolosi" il quale prevede l'impiego dei materiali individuati dal codice CER [170504 – Terre e rocce da scavo], per un quantitativo complessivo pari 36.507,5 tonnellate;

**PRESO ATTO:**

- dell'iscrizione della ditta MAIA Scavi Snc nell'elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa – "White List" - presso la Prefettura dell'Aquila;
- della polizza fideiussoria n.2027015908989 stipulata in data 14/09/2021 dalla Ditta istante per un importo pari a Euro 450.000,00 in favore del Comune di Pacentro, a garanzia dei lavori di ripristino ambientale;

**PRESO ATTO** della favorevole relazione istruttoria dell'Ufficio Risorse Estrattive registrata al progr. Reg. n. 4605 del 05/04/2024;

**CONSIDERATO** che ricorrono le condizioni per procedere, con specifiche prescrizioni, all'approvazione, del progetto di recupero ambientale della cava sita in località "Campo" del Comune di Pacentro (AQ), ai sensi della DGR 479/2010;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14.09.1999 concernente "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo" ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l'adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

**DETERMINA**

**Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato:**

- 1) di approvare, ai sensi della DGR 479/2010, il progetto di recupero ambientale della cava sita in località "Campo" del Comune di Pacentro (AQ), autorizzata con Determinazione comunale prot. n.0007606 del 17/09/2021 alla Ditta MAIA SCAVI Snc, con sede legale in Località Fonte San Giovanni nel Comune di Pacentro (AQ) – P.IVA 00219640661, e individuata in Catasto al Foglio 24, Particelle nn.159-160-162-163-164-165-166-174-175-176-177-178-179-245-246-258-340-341-342-343, con la seguente imprescindibile prescrizione:

l'impiego del materiale rifiuto non pericoloso [170504 – "Terre e rocce da scavo"] ai fini del ripristino, potrà essere attuato solo a seguito di regolarizzazione, da parte della Ditta, della procedura di iscrizione al RIP per l'attività R10 ("Recupero ambientale") presso l'Amministrazione Provinciale di competenza ai sensi di quanto previsto dal DM 5/02/98 s.m.i.

- 2) di prescrivere, inoltre, che:
  - a) i rifiuti non pericolosi destinati al ripristino ambientale, gestiti secondo l'iscrizione al RIP per lo svolgimento dell'attività R10, abbiano caratteristiche chimico-fisiche coerenti con la destinazione d'uso finale dell'area da recuperare, con riferimento ai parametri di cui alla Tab.1 dell'Allegato 5 alla Parte Quarta del D.Lgs152/2006 s.m.i.;

- b) il recupero mediante l'impiego dei rifiuti non pericolosi sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal DM 5/02/98 per la singola tipologia autorizzata;
- c) il restante materiale destinato al recupero ambientale della cava sarà costituito esclusivamente da:
- "Aggregato riciclato" che ha cessato la propria qualifica di rifiuto, conforme alle caratteristiche elencate nell'Allegato C4 della Circolare del 15/07/2005 n.5205;
  - "Terreno vegetale" (terre e rocce da scavo) definito sottoprodotto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i., gestito in conformità ai requisiti del DPR 2017 n.120/2017;
- d) i materiali destinati al ripristino siano compatibili con le caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;
- e) la Ditta dovrà attenersi a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- f) alla conclusione dei lavori, la corretta esecuzione degli interventi di ripristino ambientale dovrà essere oggetto di una specifica Perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei lavori, a seguito della quale sarà esperito un sopralluogo di collaudo alla presenza del titolare della Ditta, del Direttore dei lavori, dei rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Regionale Risorse Estrattive;
- 3) **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 4) **di trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta esercente nei modi consentiti dalla legge nonché, per quanto di competenza, al Comune di Pacentro (AQ) e al Gruppo Carabinieri Forestale – L'Aquila;
- 5) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore  
Giuseppe Ciuca  
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Giovanni Cantone  
F.to elettronicamente

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Dario CIAMPONI

REGIONE  
ABRUZZODIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

**Oggetto:** L.R. 54/1983 s.m.i. Recupero ambientale dell'area di cava "ex-Teges" sita in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila, autorizzata con D.P.G.R n.892 del 03/07/1986 e successive proroghe fino al 07/06/2006.

Richiedente: Ditta ITALRECUPERI S.r.l.

**APPROVAZIONE LAVORI DI RIPRISTINO AMBIENTALE**

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

**VISTA** la Legge Regionale 26/07/1983 n.54 s.m.i. "*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere della Regione Abruzzo*" con particolare riferimento agli Artt. 5 e 10;

**PREMESSO** che:

- in data 20/03/2015, mediante contratto di affitto registrato presso l'ufficio territoriale di Teramo ai nn. 328 serie 3A e 671 serie 3T con la Ditta SACCI S.p.A. proprietaria dei terreni, la Ditta ITALRECUPERI S.r.l., con sede legale in Via dell'Industria snc, Fraz. Paganica, L'Aquila – P.IVA 01936960663, ha acquisito la disponibilità dell'area dove insistono la cava e i piazzali limitrofi, siti in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila, distinti catastalmente ai Fogli nn.29-30, particelle nn.719 (ex-26)-25-24-19-20-21-283-305-296-297-312-84-22-305-23-79-80-81-82-83-313-69-300-320-78-301-28-73-74-75-79-72-76-78-456-521-77-1537-1539-1535 (per quanto riguarda l'area di cava) e al Foglio n.29, particelle nn.37-38-284-42-43-41-40-39-31-298-30-299-29-28-77-76-75-74-73-72-44 (per quanto riguarda lo stabilimento di recupero rifiuti inerti), al fine di procedere al riempimento dell'area di cava e alla realizzazione/esercizio di un impianto di recupero di rifiuti inerti non pericolosi;
- con nota datata 01/07/2015, acquisita al protocollo regionale n. RA/239643 del 22/09/2015, la Ditta ITALRECUPERI S.r.l. [in seguito: il Proponente] ha presentato un progetto di adeguamento dello stato di fatto del sito di cava e di completamento dei lavori di ripristino ambientale mediante l'impiego di:
  - Materie Prime Seconde (M.P.S.) conformi ai requisiti della circolare del Ministero dell'Ambiente 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205 (All. C4), ottenute dall'attività di recupero R5 dei rifiuti inerti non pericolosi di cui alla tip.7.1 del DM 5/2/98, svolta presso l'impianto di trattamento limitrofo;
  - Terre e rocce da scavo non classificate rifiuto provenienti da cantieri edili terzi;
- Il Proponente, ai sensi delle procedure semplificate di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., è in possesso dell'iscrizione al RIP/124/AQ/2015 del 31/07/2015 confluito dapprima nella Determina di AUA n.119 del 13/10/2015 e successivamente nella Determina di A.U.A. DPC024/144 del 08/07/2016 (giusta comunicazione prot.n. 26916 del 29/06/2016 dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila) integrata con Determina DPC024/004 del 10/01/2018, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) dei rifiuti inerti non pericolosi costituiti da macerie edili e terre e rocce da scavo (tip.7.1 e 7.31-bis del DM 5/02/1998), svolta presso la sede operativa sita in Località "Ponte delle Grotte" del Comune di L'Aquila, identificata catastalmente dalle Particelle nn.37-38-284-42-43-41-40-39-31-298-30-299-29-28-

77-76-75-74-73-72-44 del Foglio mappale n.29 (rif.to Giudizio favorevole del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. n. 2570 del 15/10/2015);

#### **RICHIAMATI:**

- il parere favorevole espresso nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2016 (rif.to nota di convocazione n. RA/22929 del 02/02/2016) condizionato alla presentazione di una *“Relazione della qualità ambientale che tenga conto delle matrici acqua, suolo/sottosuolo e materiali di riporto presenti in cava”* finalizzata al rilascio, da parte del Comune di L’Aquila, del provvedimento di autorizzazione all’intervento di ripristino della cava in oggetto (rif.to nota prot. n. RA/73099 trasmessa dal Servizio Attività Estrattive in data 06/04/2016);
- il parere favorevole espresso dal Dipartimento ARTA di competenza con nota prot.0058461/19 del 25/02/2019 in merito al documento *“Relazione della qualità ambientale”*, presentato dal Proponente in data 05/03/2018 ed integrato secondo le indicazioni di ARTA comunicate con propria nota prot. 35982/2017 dell’11/12/2017;

**VISTA** la nota, acquisita al prot. n. 74297/24 del 22/02/2024, con cui il Proponente ha comunicato di poter riavviare la procedura amministrativa e ambientale interrotta a causa delle vicissitudini legate alla crisi epidemiologica COVID-19;

**PRESO ATTO** della dichiarazione resa dal Proponente ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000, acquisita al ns. prot.n.0131935/24 del 27/03/2024, con la quale viene espressamente dichiarato che *“che la cava esistente in loc. Ponte delle Grotte fraz. Paganica (AQ) a far data dalla Conferenza dei Servizi della Regione Abruzzo del 18/02/2016, non ha subito ad oggi alcuna modifica sia dal punto di vista morfologico che orografico, e che non sono avvenuti sversamenti e/o contaminazioni di alcun tipo ed è pertanto rimasta invariata sotto tutti i punti di vista”*;

**ACQUISITA** la richiesta di iscrizione del Proponente nell’elenco delle imprese fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List) presso la Prefettura dell’Aquila, inoltrata in data 28/06/2023 e acquisita agli atti regionali con prot.n.0131935/24 del 27/03/2024;

**CONSIDERATO** che ricorrono tutte le condizioni per procedere, con specifiche prescrizioni, all’approvazione, del progetto di recupero ambientale dell’area di cava “ex-Teges” sita in Località “Ponte delle Grotte” del Comune di L’Aquila;

**ATTESO** che:

- il Servizio DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio, Ufficio Risorse Estrattive, è tenuto ad esprimere il proprio parere *“obbligatorio e vincolante”* ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 54/1983 s.m.i.;
- Il Comune di L’Aquila è competente per il rilascio del provvedimento autorizzativo ai sensi dell’Art. 10, comma 1, lett. d);

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

**VISTA** la L.R. n. 77 del 14/09/1999 concernente “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” ed in particolare l’art. 5, comma 2, lettera a) che prevede l’adozione da parte dei Dirigenti dei Servizi degli atti e dei provvedimenti amministrativi;

#### **DETERMINA**

**per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato**

- 1) **di approvare il progetto di recupero ambientale** dell’ex cava sita in località “Ponte delle Grotte” del Comune di L’Aquila, individuata in Catasto ai Fogli nn.29-30, particelle nn.719 (ex-26) -25-24-19-20-21-283-305-296-297-312-84-22-305-23-79-80-81-82-83-313-69-300-320-78-301-28-73-74-75-79-72-76-78-456-521-77-1537-1539 e 1535, proposto dalla Ditta

ITALRECUPERI S.r.l. con sede legale in Via dell'Industria snc, Fraz. Paganica, L'Aquila – P.IVA 01936960663, alle seguenti prescrizioni che dovranno essere contenute nel provvedimento autorizzativo a cura del Comune di L'Aquila:

- a) il materiale destinato al recupero ambientale della cava sia costituito esclusivamente da:
- “Aggregato riciclato” (materia prima secondaria) che abbia cessato la qualifica di rifiuto, ottenuto dal recupero dei rifiuti inerti R5 (rif.to tip.7.1 di cui al DM 5/02/1998 s.m.i.) conforme ai requisiti della Circolare 5205/2005 (All. C4) e in possesso della certificazione attestante il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 dell'All. 5 al Titolo V - Parte IV del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in base alla destinazione urbanistica del sito oggetto del recupero ambientale in ottemperanza all'art. 2 comma 6 lett.c) dell'O.P.C.M. 4014/2012;
  - “Terre e rocce da scavo” non classificate rifiuto ai sensi dell'art.184-bis del D.Lgs 152/2006 s.m.i. gestite in conformità ai requisiti del DPR n.120/2017;
- b) gli aggregati riciclati conformi ai requisiti di cui all'Allegato 4 della Circolare 5205/2005 e ai limiti della Tab.1 dell'All. 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 s.m.i., potranno essere impiegati esclusivamente all'interno dell'area cava ai fini del ripristino ambientale autorizzato e non potranno essere utilizzati o ceduti a terzi per l'impiego nel campo dell'edilizia;
- c) la Ditta dovrà attenersi a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
- d) la Ditta dovrà presentare, prima dell'avvio dell'attività di ripristino e comunque nei tempi e nei modi previsti dal D.Lgs n. 152/2006 s.m.i., Art. 272, comma 3, copia dell'istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599 “Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]”, allegando la prevista “relazione tecnica” descrittiva del processo lavorativo da cui originano tali emissioni, nonché delle eventuali misure mitigative da adottare;
- e) al termine degli interventi di ripristino ambientale, dovrà essere presentata una perizia asseverata da parte di un Tecnico abilitato, controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei lavori, dalla quale si evinca la corretta esecuzione delle attività di risanamento ambientale rispetto al progetto approvato, oltreché la descrizione del tipo, quantità e qualità dei materiali impiegati per il ripristino. A seguito dell'acquisizione di tale documento, sarà esperito un sopralluogo di collaudo finale alla presenza del titolare della Ditta, del Direttore dei lavori, dei rappresentanti del Comune e dell'Ufficio Regionale risorse Estrattive;
- f) per tutto quanto non espressamente riportato all'interno della presente nota, si richiama il parere favorevole rilasciato dallo scrivente Servizio con nota prot. n.73099 del 06/04/2016 nell'ambito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2016: nello specifico si rimanda al punto 2) della suindicata nota per quanto riguarda la produzione di una garanzia a copertura delle opere di risanamento ambientale in favore del Comune di L'Aquila;
- 2) **di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
- 3) **di trasmettere** tramite PEC il presente atto al Comune di L'Aquila, alla Ditta esercente nonché al Gruppo Carabinieri Forestale – L'Aquila;
- 4) **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso, nei termini e modi di legge decorrenti dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n.1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. n.1199/1971).

L'Estensore  
Giuseppe Ciuca  
F.to elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio  
Giovanni Cantone  
F.to elettronicamente

**II DIRIGENTE DEL SERVIZIO**  
Dario CIAMPONI



## **Direzione generale della Regione**

Servizio Assistenza atti del Presidente  
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

**Telefono centralino** 0862 3631

**Web** [bura.regione.abruzzo.it](http://bura.regione.abruzzo.it)

**PEC** [bura@pec.regione.abruzzo.it](mailto:bura@pec.regione.abruzzo.it)